

CSI-Piemonte
Consorzio per il Sistema Informativo
Statuto

Indice

- 3 Legge regionale
del 4 settembre 1975, n. 48
- 5 Legge regionale
del 15 marzo 1978, n. 13
- 9 Statuto del CSI-Piemonte
- 17 Regolamento generale
del CSI-Piemonte

Consiglio regionale del Piemonte

Legge regionale del 4 settembre 1975, n. 48

Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dell'informazione (B.U. 16 settembre 1975, n. 37)
Modificata da L.R. 23/1995 (B.U. 1 marzo 1995, n. 9)

▣ Articolo 1 Costituzione del Consorzio

1. La Regione partecipa con l'Università degli Studi e con il Politecnico di Torino al "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione", con sede in Torino.

2. Il Presidente della Giunta regionale con il Rettore dell'Università degli Studi di Torino e con il Rettore del Politecnico di Torino stipula l'atto costitutivo e redige lo Statuto del Consorzio, il quale dovrà essere approvato dal Consiglio regionale con apposita deliberazione.

3. In attesa della stipulazione dell'atto costitutivo del Consorzio e dell'approvazione di cui all'art. 61, comma 3 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, si applicano le disposizioni note nell'art. 6 della presente legge.

▣ Articolo 2 Partecipazione al Consorzio

1. Oltre alla Regione Piemonte, all'Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino, possono partecipare al Consorzio:

- a) gli Enti locali del Piemonte;
- b) ogni altra Università o Istituto superiore o Centro di ricerca del Piemonte;
- c) le organizzazioni sindacali, sociali o di categoria operanti nella regione;
- d) altri Enti ed organizzazioni eventualmente previsti dallo Statuto del Consorzio.

▣ Articolo 3 Finalità e compiti del Consorzio

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Finalità generale del Consorzio è di mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico Sistema Informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa.

3. Compito del Consorzio è la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema regionale di elaborazione dei dati che, operando nel quadro della politica regionale di programmazione e promuovendo la connessione tecnica ed operativa degli Enti ed organizzazioni consorziati, garantisca lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune delle risorse, la standardizzazione delle procedure; faciliti l'accesso alle tecniche informatiche da parte degli Enti di minore dimensione e la loro estensione a nuovi settori operativi di interesse sociale; favorisca la formazione di tecnici dell'informatica orientati ai problemi economico-sociali della Regione.

▣ Articolo 4 (Rappresentanza della Regione nell'Assemblea del Consorzio)

(...) Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23/1995

▣ Articolo 5 Norme finanziarie

1. Per la costituzione del fondo di dotazione iniziale del Consorzio, è autorizzata la spesa di 150 milioni, ripartita in tre quote annue di uguale ammontare.

2. Alla spesa di cui al precedente comma, si provvede, per l'anno 1975, mediante una riduzione pari a 50 milioni, della disponibilità di cui alla rubrica 6 n. 1, del fondo speciale iscritto nel capitolo n. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1391, con la denominazione: "Conferimento di quota del fondo di dotazione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione", e lo stanziamento di 50 milioni.

3. Nel bilancio degli anni 1976 e 1977 sarà iscritto il capitolo n. 1391, con la denominazione e stanziamento indicati nel precedente comma.

4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

► **Articolo 6** **Costituzione del Comitato provvisorio per la progettazione e preparazione delle attività del Consorzio**

1. In attesa dell'approvazione da parte dei competenti organi ministeriali dell'atto costitutivo del "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione" di cui alla presente legge, è istituito presso la Regione Piemonte un Comitato provvisorio per la progettazione e preparazione dell'attività del Consorzio.

2. È compito del Comitato provvisorio svolgere un'attività di studio e progettazione in preparazione delle attività del Consorzio quali definite dall'art. 3 della presente legge.

3. Fanno parte del Comitato provvisorio il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore alla Programmazione e tre membri nominati dal Consiglio regionale del Piemonte.

4. I membri di nomina del Consiglio regionale sono eletti a scrutinio segreto ed ogni Consigliere regionale non può votare più di due nomi.

5. Fanno inoltre parte del Comitato provvisorio tre membri nominati dall'Università degli Studi di Torino e due membri nominati dal Politecnico di Torino.

6. Il Comitato provvisorio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o su delega dall'Assessore alla Programmazione.

7. Il Comitato provvisorio si avvale per i suoi lavori della collaborazione di un Comitato scientifico composto di 10 membri dei quali 2 nominati dalla Giunta regionale e 3 nominati dal Consiglio regionale del Piemonte secondo le modalità previste al comma 4 del presente articolo per la nomina dei membri del Comitato provvisorio, 3 nominati dall'Università degli Studi di Torino, 2 nominati dal Politecnico di Torino.

8. Il Comitato provvisorio ha sede presso la Giunta regionale del Piemonte.

► **Articolo 7** **Norme finanziarie**

1. Per le spese di impianto e di funzionamento del Comitato provvisorio e del Comitato scientifico di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50 milioni a partire dall'anno finanziario 1975.

2. Alla spesa di cui al precedente comma si provvede, per l'anno 1975, mediante una riduzione, di pari ammontare, della disponibilità di cui alla rubrica 3 n. 2 lettera a), del fondo speciale iscritto nel capitolo n. 1018 del corrispondente stato

di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 89, con la denominazione "Contributo nelle spese di impianto e di funzionamento del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione", e lo stanziamento di 50 milioni.

3. Nel bilancio degli anni 1976 e successivi sarà iscritto il capitolo n. 89, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Consiglio regionale del Piemonte

Legge regionale del 15 marzo 1978, n. 13

Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione (B.U. 28 marzo 1978, n. 13)

Articolo 1

1. I rapporti tra la Regione Piemonte e il Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e le modalità che regolano gli stessi sono disciplinati dalla presente legge.

2. Tale disciplina mira ad assicurare alla Regione e agli altri Enti pubblici in ambito regionale contributi strumentali, nel settore di attività previsto dallo Statuto del Consorzio di cui al comma 1 del presente articolo, nonché a realizzare momenti di integrazione, in tali ambiti, tra la Regione e gli Enti ed Istituzioni aderenti al Consorzio stesso.

Articolo 2

1. Il Sistema Informativo regionale, strumento dell'azione di indirizzo e di programmazione della Regione, si realizza nello sviluppo della collaborazione e dell'integrazione di cui all'art. 1 della presente legge.

2. Con la realizzazione del Sistema Informativo, la Regione, attraverso il Consorzio, persegue le seguenti finalità:

a) il coordinamento tecnico e operativo delle iniziative degli Enti pubblici e degli Enti locali, in particolare, nel settore dell'informatica, anche attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze e la standardizzazione delle procedure;

b) la formazione e l'aggiornamento del personale degli Enti pubblici per l'utilizzo di tecniche informatiche;

c) la messa a disposizione di dati concernenti problemi socio-economici, come supporto della ricerca e della programmazione;

d) lo sviluppo e la gestione di procedure autorizzate nell'ambito della organizzazione regionale e dei settori di interesse regionale;

e) lo sviluppo della ricerca e della didattica rivolte alle esigenze della Pubblica Amministrazione e all'attività programmatoria, in collaborazione con gli Atenei.

Articolo 3

1. Il Consiglio e la Giunta regionale determinano con propri provvedimenti, nell'ambito delle competenze regionali, nei limiti previsti dallo Statuto consortile e dalla Legge 4 settembre 1975, n. 48, gli indirizzi del Sistema Informativo regionale.

2. Nei limiti di cui al precedente comma, ogni anno, entro i termini previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali per l'approvazione dei bilanci della Regione, la Giunta presenta per l'approvazione al Consiglio regionale, insieme alla relazione programmatica del Consorzio, un proprio organico documento, sullo stato di attuazione del Sistema Informativo regionale e sul programma di sviluppo del medesimo, concernente le finalità di cui all'art. 3 della Legge 4 settembre 1975,

n. 48 e di cui alla presente legge, con il quadro preventivo analitico e complessivo delle elaborazioni e studi, da commissionare al Consorzio o alle quali la Regione intende contribuire, e delle relative spese.

Articolo 4

1. La progettazione degli interventi nel settore, sulla base delle indicazioni di cui al comma 1 del precedente articolo, compete al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione.

2. Tali progetti sono approvati dagli Organi regionali e, comunque, trasmessi al Consiglio regionale.

3. I progetti, siano essi commissionati dalla Regione o su di essi sia richiesto il contributo regionale, devono evidenziare:

a) l'obiettivo che essi devono raggiungere con la specificazione degli elementi atti ad individuarlo e a controllarne il grado di conseguimento;

b) il grado di compatibilità e integrazione, rispetto allo sviluppo del Sistema Informativo regionale e rispetto ai sistemi informativi di altri Enti pubblici;

c) le scadenze temporali delle loro realizzazioni;

d) Enti ed uffici responsabili dell'attuazione;

e) entità delle risorse e delle spese per l'attuazione del progetto e la loro ripartizione, in particolare quelle a carico della Regione;

f) le analisi sui benefici e sui costi derivanti dalla loro attuazione;
g) ogni altro contributo utile ai fini del coerente sviluppo del Sistema Informativo regionale.

► **Articolo 5**

1. Nell'ambito del disposto della Legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 e della legislazione concernente le strutture regionali, il Consorzio partecipa, in funzione strumentale e nell'ambito delle proprie competenze, all'attività complessiva di studio e di elaborazione della Regione.
2. La Regione assicura la copertura finanziaria nelle seguenti misure:
 - per la totalità dei costi, per quanto concerne le elaborazioni e gli studi commissionati dalla Regione, affidati al Consorzio;
 - in misura parziale, da definirsi di volta in volta, in ordine ad altre elaborazioni e studi inerenti all'ambito di attività del Consorzio.
3. Al Consorzio è proposto l'affidamento di ogni studio ed elaborazione concernente l'ambito di attività del Consorzio stesso.
4. Gli organi del Consorzio, con provvedimento motivato, possono rinunciare all'affidamento di cui al comma precedente.
5. La Regione opera, nei limiti delle proprie competenze,

affinché il principio di cui al comma 3 del presente articolo abbia la più larga applicazione in ambito regionale.

► **Articolo 6**

1. La Regione assume a proprio carico e nel proprio ambito rispettivamente gli oneri finanziari ed organizzativi per la realizzazione delle attività di studio e di elaborazione che affida al Consorzio.
2. A tali attività il Consorzio può assicurare la propria collaborazione in termini di organizzazione, nonché di formazione del personale.
3. La Regione opera affinché la procedura di cui al comma 1 del presente articolo sia utilizzata anche dagli altri Enti pubblici.

► **Articolo 7**

1. Al fine di organizzare i rapporti funzionali di carattere tecnico tra gli organi della Regione e quelli del Consorzio, è individuata, in seno all'organizzazione dei servizi regionali, una struttura stabile, definita con le modalità previste dalla legislazione concernente le strutture regionali e dai conseguenti provvedimenti di attuazione.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove non sia intervenuta la normativa di cui al comma 1, la Giunta regionale

adotta i provvedimenti transitori atti a rendere operanti le disposizioni della presente legge.

► **Articolo 8**

1. La struttura di cui all'articolo precedente, in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3, può essere integrata con le opportune collaborazioni.
2. Nel provvedimento stesso è definito il relativo coordinamento, in funzione degli obiettivi, di carattere generale o di settore, cui è finalizzato l'affidamento al Consorzio.

► **Articolo 9**

1. Il finanziamento del Consorzio è assicurato:
 - a) mediante la concessione di un contributo annuale con riferimento ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio di ciascun anno;
 - b) mediante la definizione degli impegni relativi agli affidamenti di settore sui capitoli di spesa del bilancio regionale di ciascun anno concernenti i settori stessi.
2. Gli stanziamenti, di cui al bilancio di previsione del Consorzio, sono correlati alle indicazioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma.

3. Al predetto finanziamento si provvede mediante:
a) l'erogazione dell'80% del finanziamento medesimo a ratei mensili anticipati;
b) l'erogazione del conguaglio al termine dell'esercizio.

4. Il conguaglio di cui al punto b) è autorizzato dalla Giunta regionale sulla base della valutazione della attività del Consorzio, previa verifica della sua corrispondenza alle indicazioni di cui all'art. 3 della presente legge.

▣ Articolo 10

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la spesa di 310 milioni.

2. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di 310 milioni, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della Legge 19 maggio 1976, n. 335 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1978, del capitolo n. 1405 con la denominazione: "Contributo nelle spese di impianto e di funzionamento del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione, per l'esercizio 1977" e con lo stanziamento di 310 milioni.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

▣ Articolo 11

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

▣ Articolo 1 Ambito statutario

1. Il presente Statuto ha ad oggetto la disciplina del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), originariamente costituito con la Convenzione 1° marzo 1977, n. 22993 tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino.

2. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2105 (trentuno dicembre duemilacentocinque).

▣ Articolo 2 Partecipazione al Consorzio

1. Gli Enti consorziati sono:
a) la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati promotori;
b) la Città di Torino e la Provincia di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati sostenitori;
c) altri Enti pubblici con sede nella regione, ivi comprese le agenzie e le aziende sanitarie ed ospedaliere, ogni altra Università od Istituto superiore di ricerca pubblico ed altre Regioni, in qualità di Enti consorziati ordinari, la cui ammissione è deliberata dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 10;
d) i consorzi o le associazioni di Comuni, Province ed altri Enti pubblici organizzati su base provinciale, circondariale o funzionale, per l'attuazione dei compiti istituzionali di ciascun Ente, con particolare

riferimento alla elaborazione dati ed all'assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali, anche per l'esercizio associato di funzioni e servizi.

2. Laddove nel presente Statuto non sia diversamente stabilito, la denominazione "Enti consorziati" comprende tutte le categorie di Enti di cui al comma 1.

▣ Articolo 3 Personalità e sede del Consorzio

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Il Consorzio ha sede in Torino, nonché, come sedi secondarie, negli uffici degli Enti di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo precedente. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di altre sedi amministrative.

▣ Articolo 4 Finalità del Consorzio

1. Il Consorzio, in armonia con le vigenti leggi in materia di decentramento amministrativo e di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, svolge la sua attività principalmente a supporto dello sviluppo organizzativo degli Enti pubblici territoriali e non.

2. In particolare, il Consorzio:
a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo

regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, ed è a tal fine destinatario dei poteri di indirizzo dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti territoriali ed Atenei nei campi:
- della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie informatiche;
- del loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di strutture produttive;
- della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata;
c) realizza un polo tecnico organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni presenti nella regione, di interconnessione tra le stesse su base provinciale, circondariale o comunale, in conformità alle direttive dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

3. Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca con particolare riferimento alle necessità di decentramento di funzioni e servizi agli Enti locali, anche assumendo a termine la direzione e gestione degli uffici degli Enti consorziati, ivi comprese le conseguenti responsabilità.

4. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di economicità.

► **Articolo 5** **Attività istituzionali**

1. Le attività immediatamente riconducibili alle finalità di cui al precedente art. 4 costituiscono i compiti istituzionali del Consorzio.

2. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata o semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.

3. I rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità al piano annuale delle attività, sono definiti in programmi attuativi o convenzioni apposite che assicurano al Consorzio la remunerazione dei fattori di produzione.

► **Articolo 6** **Altre attività del Consorzio**

1. Il Consorzio, compatibilmente con il pieno espletamento delle attività istituzionali, progetta, sviluppa e commercializza prodotti, servizi e sistemi informativi; assume altresì la gestione - su incarico o concessione dei soggetti interessati - di sistemi informativi di Enti od aziende.

► **Articolo 7** **Modalità della gestione**

1. Le attività di cui agli artt. 5 e 6 sono sviluppate attraverso:

- il ricorso al personale dipendente del Consorzio e l'utilizzo delle apparecchiature di cui lo stesso dispone;
- la collaborazione con Enti e società operanti in settori connessi o collegati con l'attività del Consorzio, ovvero complementari alla stessa;
- la partecipazione, nel rispetto della normativa vigente, ad associazioni, temporanee o permanenti, e a società di capitali.

► **Articolo 8** **Organi del Consorzio**

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Tecnico Scientifico;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Collegio Sindacale.

► **Articolo 9** **L'Assemblea**

1. L'Assemblea del Consorzio è costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati ed è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Giunta, la Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Vice Presidente della Giunta stessa o da un Assessore regionale delegato.

► **Articolo 10** **Competenze dell'Assemblea**

1. Compete all'Assemblea:

- a) deliberare a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione al Consorzio degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d);
- b) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 17;
- c) nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio stesso;
- d) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) determinare le quote consortili annuali degli Enti consorziati, correlandole anche ai servizi richiesti al Consorzio nell'ultimo esercizio concluso; per le variazioni delle quote consortili è richiesto il voto unanime degli Enti consorziati promotori e sostenitori;
- f) determinare i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Comitato Tecnico Scientifico, nonché dei rispettivi Presidenti e, ove previsti, Vice Presidenti;
- g) deliberare, a maggioranza assoluta, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità di gestione o per gravi deviazioni dagli scopi istituzionali;
- h) deliberare, a maggioranza dei due terzi delle quote di rappresentanza, sulla proroga del termine di scadenza, sulle cause di scioglimento del Consorzio e sulla

nomina dei liquidatori;
 i) deliberare, a maggioranza dei due terzi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modificazioni dello Statuto;
 l) deliberare documenti di indirizzo per l'attività del Consorzio.

2. Il computo delle maggioranze qualificate di cui al comma precedente si effettua a norma del comma 4 dell'art. 11.

Articolo 11 **Funzionamento** **dell'Assemblea**

1. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per approvare il bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione e per esaminare il piano di attività annuale e relativa quantificazione economica. La convocazione deve avvenire entro quattro mesi, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed entro il termine dell'esercizio sociale per l'esame del piano di attività, e relativa quantificazione economica, dell'esercizio successivo.

2. L'ordine del giorno deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della seduta, in caso di urgenza nei due giorni precedenti. Delle proposte di deliberazione relative alle lettere d), e), f), g), h) del precedente art. 10 è data comunicazione in copia almeno

15 giorni prima dell'Assemblea. Su istanza di un terzo degli Enti consorziati, o del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale, l'Assemblea è convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla richiesta.

3. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quarto degli Enti consorziati che rappresentino una percentuale superiore al 50% dell'insieme delle quote e delibera validamente a maggioranza delle quote dei presenti in Assemblea, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

4. Ciascun rappresentante degli Enti consorziati dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi da erogare al Consorzio nell'esercizio dall'Ente rappresentato a norma del presente Statuto.

5. Alle nomine di competenza dell'Assemblea si provvede mediante votazione a scrutinio segreto; in tutti gli altri casi, la votazione è palese.

6. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale del Consorzio o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Direttore.

Articolo 12 **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri, di cui:

- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte;
- 1 membro, nominato dall'Università degli Studi di Torino;
- 1 membro, nominato dal Politecnico di Torino;
- 1 membro, nominato dalla Provincia di Torino;
- 1 membro, nominato dalla Città di Torino;
- 1 membro, eletto a maggioranza assoluta dalle altre Province che partecipano al Consorzio;
- 1 membro, eletto a maggioranza assoluta dagli altri Enti locali territoriali che partecipano al Consorzio;
- 1 membro, eletto a maggioranza assoluta dalle aziende sanitarie, agenzie e altri Enti pubblici che partecipano al Consorzio.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale.

3. Finché non sia nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, sono integralmente prorogati i poteri del precedente.

4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte degli Enti consorziati promotori.

5. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea, per gravi irregolarità di gestione o per rilevanti deviazioni dai fini istituzionali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g).



▣ Articolo 13 Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione

1. Non può ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione:
 - a) colui che rappresenta in Assemblea i singoli Enti consorziati;
 - b) colui che, in qualità di libero professionista, di dipendente o di amministratore di impresa o società, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture o appalti per il Consorzio o, comunque, presta la propria attività per il Consorzio;
 - c) colui che si trova in dimostrato conflitto di interesse con il Consorzio a causa dell'attività che, come libero professionista, dipendente o amministratore di società o impresa, svolge nei settori in cui opera il Consorzio.
2. I singoli Enti consorziati applicano ai Consiglieri di propria nomina od elezione le norme dei rispettivi ordinamenti in materia di incompatibilità.
3. I Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui agli articoli 10 e 12.
4. I Consiglieri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.

▣ Articolo 14 Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio in conformità al successivo art. 16;
 - b) definire l'attività e le linee di sviluppo del Consorzio;
 - c) deliberare sul piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico;
 - d) predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;
 - e) deliberare in materia di assunzione e amministrazione del personale;
 - f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Comitato Tecnico Scientifico;
 - g) adottare i regolamenti relativi all'organizzazione ed all'attività del Consorzio;
 - h) nominare il Direttore Generale e i Dirigenti di settore del Consorzio;
 - i) proporre all'Assemblea l'ammissione al Consorzio degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d);
 - j) presentare all'Assemblea il piano di attività annuale del Consorzio ed una sua quantificazione economica;
 - k) richiedere al Comitato Tecnico Scientifico studi, elaborazioni od indagini in ordine a problemi relativi all'attività o alle linee di sviluppo del Consorzio;
 - l) proporre all'Assemblea eventuali modificazioni dello Statuto;
 - m) deliberare sulla partecipazione del Consorzio

alle iniziative di cui agli articoli 6 e 7;
n) chiedere al Presidente della Giunta regionale la convocazione dell'Assemblea del Consorzio;
o) delegare al Presidente e al Direttore Generale il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione, specificando contenuti e modalità di esercizio di tale delega.

2. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare le sue funzioni anche attraverso un Comitato esecutivo ristretto di cui fa parte il Presidente del Consorzio o persona da lui delegata.

3. Come primo atto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

▣ Articolo 15 Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio.
2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno per le deliberazioni sui bilanci e sul piano di attività annuale del Consorzio ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza

dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente uscente, nel termine di dieci giorni dalla costituzione dello stesso.

5. Per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale del Consorzio è necessaria la maggioranza assoluta.

6. Fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il Consiglio è presieduto dal Presidente uscente, che, ove non faccia parte del nuovo Consiglio, ne coordina i lavori senza diritto di voto.

▸ **Articolo 16** **Il Presidente**

1. Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su indicazione del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni.

2 bis. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati a norma dell'art. 14, lettera o), nei limiti e secondo le modalità deliberati dal Consiglio di Amministrazione, che vi provvede appena nominato il Presidente.

3. Il Presidente del Consorzio presenta ai legali

rappresentanti degli Enti consorziati, al termine di ciascun esercizio, una relazione sull'attività del Consorzio e sull'andamento economico della relativa gestione.

4. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

5. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

6. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed esercitano le funzioni di loro competenza finché siano stati nominati i nuovi Presidente e Vice Presidente.

▸ **Articolo 17** **Il Comitato Tecnico Scientifico**

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un minimo di sette ad un massimo di quattordici esperti nei diversi campi di interesse del Consorzio, nominati dall'Assemblea per la metà su proposta degli Atenei e per l'altra metà su proposta degli Enti consorziati ordinari, ed è completato dal Direttore Generale del Consorzio.

2. La durata del Comitato Tecnico Scientifico coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico nomina tra i propri

membri un Presidente, che lo convoca e lo presiede.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro a seconda delle aree di interesse del Consorzio; i singoli gruppi nominano tra i propri membri un coordinatore.

5. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e dei gruppi di lavoro possono essere invitati tecnici od esperti nelle materie oggetto dei punti dell'ordine del giorno.

6. È compito del Comitato Tecnico Scientifico formulare proposte e pareri volti ad assicurare che le attività del Consorzio siano costantemente adeguate alle esigenze applicative degli Enti consorziati e utilizzino le tecnologie informatiche più avanzate e che esse producano ricadute efficaci per stimolare la crescita informatica degli Enti stessi, sia in campo gestionale sia nel campo della didattica e della ricerca.

7. Finché non sia riunito il nuovo Comitato Tecnico Scientifico è prorogata la competenza del precedente.

▸ **Articolo 18** **Attività del Comitato Tecnico Scientifico**

1. Il Comitato Tecnico Scientifico:
a) propone annualmente al Direttore Generale ed al

Consiglio di Amministrazione proposte di indirizzo strategico del Consorzio, con particolare riferimento a nuovi settori di applicazione delle tecnologie informatiche;

b) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sul piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale;

c) esprime parere sui progetti di attività da avviare nel settore di competenza;

d) propone l'assegnazione agli Enti consorziati, a studiosi o esperti di borse di studio che abbiano ad oggetto l'uso di strumenti informatici, ovvero l'assistenza a progetti di interesse istituzionale del Consorzio nei limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione del piano di attività annuale del Consorzio e ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente, oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.

Articolo 19 **Il Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato per cinque anni dal Consiglio di Amministrazione fra coloro che abbiano adeguati requisiti tecnico-professionali. Trascorsi cinque anni dal conferimento dell'incarico è necessaria una

conferma motivata dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, per un periodo della stessa durata. L'incarico può comunque essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con motivata deliberazione.

2. Il Direttore Generale è membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale:

a) gestisce l'attività operativa del Consorzio e dirige il relativo personale;

b) struttura l'organizzazione del Consorzio in attuazione dei regolamenti deliberati dal Consiglio;

c) propone al Comitato Tecnico Scientifico per il parere ed al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il piano annuale di attività del Consorzio e le eventuali variazioni;

d) provvede all'attuazione del piano annuale del Consorzio;

e) svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo Statuto.

4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale del Consorzio nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 **Costituzione** **del Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri

effettivi e da due supplenti, così nominati:

a) un membro effettivo ed un supplente dalla Regione Piemonte;

b) un membro effettivo ed un supplente, di concerto, dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino;

c) un membro effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c).

2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi.

4. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.

Articolo 21 **Competenze** **del Collegio Sindacale**

1. Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.

2. Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2403-bis e seguenti del Codice Civile.

3. Al Collegio Sindacale è affidato il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3, del Codice Civile.

► Articolo 22 Personale

1. Il Consiglio di Amministrazione fissa i criteri per il trattamento economico e normativo del Direttore e del personale. Il regolamento può prevedere l'assunzione di personale con contratto a termine.

2. Il rapporto di lavoro del personale è di tipo privatistico ed è regolato dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza.

► Articolo 23 Patrimonio e finanziamenti

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal Fondo consortile che è formato:

- dal fondo di dotazione iniziale del Consorzio costituito ai sensi della Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1975, n. 48 e dai successivi incrementi;
- dai frutti degli investimenti realizzati;
- dalle "quote consortili" versate per ogni esercizio dagli Enti consorziati sulla base degli importi determinati annualmente dall'Assemblea.

2. Il Fondo consortile può essere utilizzato esclusivamente per investimenti, ivi comprese le partecipazioni a strutture societarie o ad altre forme di associazione previste dagli artt. 6 e 7.

3. Il Consorzio provvede alle spese correnti ed

in conto capitale con:

- i "contributi di funzionamento" degli Enti consorziati;
- le entrate derivanti dai servizi prestati agli utenti;
- le sovvenzioni ed ogni altra entrata a qualsiasi titolo acquisita.

► Articolo 24 Bilanci e contabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, predispone il bilancio d'esercizio, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

► Articolo 25 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

► Articolo 26 Recesso ed esclusione dal Consorzio

1. Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con preavviso di almeno un esercizio finanziario.

2. L'Ente consorziato che non provvede al versamento del contributo annuale può essere escluso dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

► Articolo 27 Scioglimento del Consorzio e devoluzione dei beni residui

1. Il recesso di tutti gli Enti promotori e sostenitori determina di diritto lo scioglimento del Consorzio.

2. Nel caso di scioglimento del Consorzio, i beni residui sono devoluti ai Consorziati che risultino tali all'atto dello scioglimento stesso, in proporzione all'insieme dei versamenti da essi effettuati al Fondo consortile.

3. L'Assemblea, preso atto dell'intervenuta causa di scioglimento del Consorzio, procede anche alla nomina di tre liquidatori.

► Articolo 28 Norma finale

1. Gli organi del Consorzio in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto rimangono in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale.

Regolamento generale del CSI-Piemonte

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2008

▣ Articolo 1 Definizione

Il presente regolamento generale è adottato sulla base dell'art. 14, comma 1, lett. g dello Statuto e determina, per quanto non previsto dallo Statuto o da Leggi in materia, l'organizzazione e l'attività del Consorzio per il Sistema Informativo.

▣ Articolo 2 Il Consiglio di Amministrazione

Nella convocazione dei membri per le sedute del Consiglio, sia in via ordinaria sia straordinaria, è riportato l'ordine del giorno dei lavori. Le sedute non sono pubbliche. L'ordine del giorno è determinato dal Presidente sulla base delle proposte del Direttore Generale.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno ed i documenti allegati devono pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, nei due giorni precedenti.

Il Direttore, con la collaborazione di persone di sua fiducia, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle sedute consiliari. In caso di assenza od impedimento del Direttore, le funzioni di Segretario sono

affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione oppure ad un Vice Direttore.

▣ Articolo 3 Gestione economica

Al Presidente e al Direttore Generale sono delegati disgiuntamente tra di loro tutti i poteri di ordinaria amministrazione (con facoltà, a loro volta, di nominare procuratori per determinati atti), ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano alla collegialità del Consiglio, nonché dei seguenti:

- compravendita di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri;
- rilascio di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi;
- costituzione, cancellazione, surrogazione e postergazione di ipoteche;
- costituzione di società ed assunzione o cessione di partecipazioni nelle stesse;
- compravendita di azioni o titoli in genere;
- compravendita o affitto di aziende.

▣ Articolo 4 Il Presidente

Il Presidente adotta, in caso di urgenza, deliberazioni per atti non delegati da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile o comunque non oltre 60 giorni.

Il Presidente impartisce direttive per l'esecuzione delle

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dispone in generale per tutto ciò che concerne l'andamento ordinario della gestione del Consorzio nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio.

▣ Articolo 5 Il Direttore

Il Direttore esercita le funzioni indicate nell'art. 19 dello Statuto, dirigendo e coordinando l'attività del personale e la gestione dei servizi amministrativi e tecnici del Consorzio. Il Direttore può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di uno o più Vice Direttori, scelti tra i Dirigenti del Consorzio. La nomina dei Vice Direttori può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Direttore. Avvalendosi delle competenze amministrative a disposizione del Consorzio, il Direttore predisponde annualmente le previsioni economico-finanziarie e il Bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Partecipa alle commissioni per l'assunzione del personale.

Il Direttore ha la facoltà di emanare direttive interne relative alle procedure contabili ed amministrative del Consorzio in ordine alle seguenti materie:

- a) acquisto di beni e servizi;
- b) affidamento di servizi di manutenzione ed ausiliari;
- c) affidamento di servizi di manutenzione hardware e software;

- d) affidamento di servizi di consulenza informatica e didattica;
- e) acquisto per la vendita di prodotti hardware e software;
- f) verifica tecnica e contabile degli acquisti e degli affidamenti;
- g) istituzione e gestione del fondo economale a sostenimento delle spese di minore entità;
- h) istruzioni per inventario beni materiali.

Le direttive emanate in conseguenza della delega in oggetto devono essere comunicate al Consiglio. Il Direttore è responsabile di riferire trimestralmente al Consiglio in ordine all'attuazione delle deleghe conferite secondo le specificazioni che riterrà necessarie o che verranno richieste dal Consiglio.

Articolo 6 **Il personale del Consorzio**

Lo schema organizzativo degli uffici è approvato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni esercizio e può essere variato su proposta del Direttore. Lo stato giuridico-economico del personale è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del Terziario. Per il Direttore e gli altri dipendenti con qualifica di dirigente si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di Aziende del Terziario. Le promozioni, gli aumenti economici e gli incentivi per il personale vengono decisi

dal Presidente su proposta del Direttore nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di dipendente del Consorzio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o attività che possa comunque porsi in contrasto con le funzioni svolte o con gli interessi del Consorzio; nonché con ogni eventuale incarico di tipo professionale la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Direttore. Il Personale con contratto a termine verrà assunto dal Presidente per chiamata, su proposta del Direttore, per periodi da determinarsi di volta in volta.

Articolo 7 **Commissioni permanenti**

Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:

- 1) Personale; effettua la selezione del Personale ed è composta da:
 - almeno un Consigliere di Amministrazione, nominato dal Consiglio, che svolge la funzione di Presidente;
 - il Direttore Generale o suo delegato;
 - il Direttore del Personale o suo delegato;
 - eventuali esperti scelti dal Consiglio al di fuori del proprio ambito.
- 2) Controllo di gestione; effettua analisi economiche e segue l'avanzamento del Budget ed è composta da:
 - almeno un Consigliere di Amministrazione, nominato

dal Consiglio, che svolge le funzioni di Presidente;

- il Direttore Generale o suo delegato;
- il Dirigente Amministrativo o suo delegato;
- uno o più Dirigenti designati dalla Direzione generale;
- eventuali esperti scelti dal Consiglio al di fuori del proprio ambito.

Su temi specifici, il Consiglio può incaricare di volta in volta uno o più Consiglieri di approfondire le proposte della Direzione e di relazionare in merito al Consiglio.

Articolo 8 **Rapporti tra il CSI ed Enti consorziati**

Ciascun Ente consorziato, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 2, del vigente Statuto del CSI-Piemonte, può richiedere a quest'ultimo tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" del Consorzio, quali delineati dalla Legge Regionale 4-9-1975, n. 48 e dalla Legge Regionale 15-3-1978, n. 13.

I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi e/o delle forniture da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione,

la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta.

Il CSI non può rifiutare i servizi e/o le forniture richiestigli dagli Enti consorziati se non per gravi ragioni, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: (1) carenza di risorse umane ed organizzative del CSI; (2) incompatibilità tra servizi e/o forniture richiesti e le finalità e compiti del CSI; (3) accertata e grave inadempienza degli Enti consorziati nel pagamento dei corrispettivi di tali servizi e/o forniture.

In ogni caso, verificandosi le dette situazioni, il CSI e l'Ente consorziato concorderanno - in via prioritaria - le modalità per rimediare ai problemi insorti.

► Articolo 9 **Doveri del CSI nei confronti degli Enti consorziati**

Il Consorzio è tenuto ad inviare annualmente a tutti gli Enti consorziati la seguente documentazione:

- a) il Bilancio di esercizio;
- b) il Piano delle attività con la relativa quantificazione economica;
- c) il Piano triennale;
- d) il documento di cui all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento;
- e) il Bilancio sociale.

Gli Enti consorziati potranno inoltre richiedere al Consorzio, attraverso il Consigliere di Amministrazione che li rappresenta, ulteriori documenti informativi.

► Articolo 10 **Norma finale**

I limiti di spesa nell'ambito delle deleghe conferite al Presidente e al Direttore Generale vengono stabiliti annualmente dal Consiglio.

